

COMUNE DI BREGANZE PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. _____ DEL _____
ENTRATA IN VIGORE 1° LUGLIO 2021

INDICE

Articolo 1	<u>1</u>
Oggetto del Regolamento	
Articolo 2	
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)	1
Articolo 3.	2
Soggetto attivo	2
Articolo 4.	
Funzionario responsabile	
Articolo 5.	3
Soggetto passivo	3
Articolo 6	
Definizioni	
Articolo 7	
Superfici utenze non domestiche - Esclusioni	
Articolo 8	
Locali – Esclusioni	
Articolo 9	
Aree - esclusioni	
Articolo 10	
Sanzioni ed Interessi	<u>6</u>
CAPO II – TARIFFA SUI RIFIUTI	7
Articolo 11	
Commisurazione del tributo.	
Articolo 12.	
Determinazione della tariffa.	
Articolo 13.	
Piano Finanziario	
Articolo 14	
Articolazione della tariffa	
Articolo 15.	
Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche	
Articolo 16.	
Numero di persone occupanti i locali	
Articolo 17	
Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche	
Articolo 18.	
Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti	
Articolo 19.	
Criteri per la determinazione della tariffa variabile per i rifiuti indifferenziati	
sacchi prepagati	
Articolo 20.	
Superficie utile	
Articolo 21.	
Aqevolazioni e riduzioni.	
Articolo 22.	
Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche	
Articolo 23.	
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.	20

<u>Articolo 24</u>
Particolari agevolazioni20
Articolo 25
Dichiarazione, Cessazione e variazione20
Articolo 2623
Manifestazioni ed eventi23
Articolo 2723
Bollettazione e Riscossione23
Articolo 2823
Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche23
CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI24
CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI. 24 Articolo 29. 24
Articolo 29
Articolo 29
Articolo 29. 24 Tributo Provinciale. 24 Articolo 30. 24 Disposizioni finali. 24 Articolo 31. 25 Potenziamento ufficio tributi IMU e TARI. 25 Articolo 32. 25

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (TARI) così come previsto:

- Dall'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della IUC composta da IMU-TASI-TARI;
- Dall'art. 1 comma 738 della legge di Bilancio 2020 L. 160 del 27.12.2019 che dispone "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Dalla delibera ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR;
- Dal D.Lgs. n. 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come "Pacchetto Economia Circolare".;

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Articolo 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)

- Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati;
- 2 L'obbligazione tributaria concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno della presentazione all'ufficio tributi della denuncia di inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, in caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e altra do-

cumentazione utile e perdura sino al giorno in cui il contribuente presenta denuncia di cessazione:

- 3 La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno di presentazione della dichiarazione stessa. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza;
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, ad esempio di superfici e/o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento o una diminuzione di tariffa, produrranno i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio;
- Il versamento del tributo comunale avviene di norma in due rate annue, solitamente con scadenza entro i primi 6 mesi dell'anno di riferimento, e la relativa bolletta viene spedita a casa del contribuente o inviata per via telematica (mail, pec) direttamente dal comune. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata entro la prima data di scadenza;
- 6 Ai sensi dell'art 23 del regolamento Generale delle entrate dell'ente, non si procede ad alcun versamento da parte del contribuente né a rimborsi da parte del comune qualora l'importo relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sia inferiore ad Euro 10,00 per anno solare d'imposta, salvo il caso previsto dall'art. 24 Comma 2 del presente regolamento;
- 7 La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (ai sensi dell'art. 1 comma 656 della L. 147/2013).

Articolo 3 Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile;
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui il tributi si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

Funzionario responsabile

- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 5 Soggetto passivo

- Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e rifiuti assimilati per quantità dal Comune, esistenti sul territorio comunale;
- 2. A tal fine l'arredo e l'attivazione di due utenze dei pubblici servizi quali ad esempio servizio erogazione gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile, finché queste condizioni permangono. Anche in

- mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, se e in quanto tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- 4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- 6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci;
- 7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime che devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio ove richiesti dal Comune la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
- 8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- *a)* **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 7 Superfici utenze non domestiche - Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 8 Locali – Esclusioni

- 1. Sono esclusi dalla tassazione i seguenti locali:
- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete.
- b) I locali di proprietà del Comune di Breganze, fatta salva la possibilità da parte dello stesso di applicare la tariffa a quelli non utilizzati in proprio ma dati in gestione a terzi.
- 2. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a) le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d) le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, i fienili e le legnaie;
- e) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a metri 1.5:
- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).
- I) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- 3. le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;

4. nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione;

Articolo 9 Aree - esclusioni

- 1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione:
 - a) Le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - b) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - c) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli.
 - d) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

Articolo 10

Sanzioni ed Interessi

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100;
- 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
- 6. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.

7. Per tutto quanto non previsto dalla disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

8. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti;

9. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta con maggiorazione di 2 punti percentuali, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

CAPO II - TARIFFA SUI RIFIUTI

Articolo 11 Commisurazione del tributo

 Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.

2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013.

4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di riferimento, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuto.

5. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

 $\Sigma Tn = (CG + CC) n-1 (1+IPn-Xn) + Ckn$

 ΣT = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

Articolo 12 Determinazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio;
- 2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, attribuite dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;
- 3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;
- 4. La parte fissa copre la quota di costo determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio. Dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva" (spazzamento e rifiuti esterni; investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale: costi per la realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza, costi fissi e spese generali);
- 5. La parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento "a domanda individuale", a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziati destinati alla discarica, rifiuto umido da inviare al compostaggio industriale, costi della raccolta del rifiuto umido e non riciclabile) allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della produzione di rifiuti;
- 6. Le voci di costo del servizio da attribuire alle quote fisse e variabili della tariffa sono le seguenti:

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + quota(CRT+CRD)

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CARC = costi accertamento e riscossione contenzioso (spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione –con le relative spese-)

CGG = costi generali di gestione (costi del personale comunale che segue organizzazione del servizio)

CCD = costi comuni diversi (costi di eventuali obiettori di coscienza utilizzati per il servizio o altro personale, quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (ad esempio) : elettricità, gas, acqua, pulizie, consumo materiali di cancelleria, fotocopie, costo del telefono, automezzi,: costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione solo per la parte utilizzata dal servizio delle attività gestione dei rifiuti)

AC = altri costi (realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza e in genere tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)

CK = costi uso del capitale (ammortamenti per gli investimenti dell'anno "n" relativi alla gestione dei rifiuti : impianti, mezzi, attrezzature e servizi, remunerazione del capitale nell'anno "n" calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli dello Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito : valore del capitale iniziale meno ammortamenti aumentato dei nuovi investimenti)

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

CRD = costi raccolta differenziata per materiale (costi per le singole filiere: costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori) in quota parte stabilita annualmente.

TV = parte variabile tariffa

CTS = costi trattamento e smaltimento (costi per discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

CTR = costi di trattamento e riciclo (costi di trattamento e riciclo per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pre-trattamento; per le altre frazioni di rifiuti: costi del trattamento o ricavi della vendita).

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

- 7. Il Comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:
 - a) la percentuale del CRT e CRD da coprire con la quota fissa in quanto non attribuibile a nessun soggetto passivo preciso e individuabile perché a tutta l'utenza che ne può fare richiesta, fino all'importo massimo del 100%;
 - b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
 - c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo unitario all'utenza dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione di frazione del rifiuto;
 - d) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle **3a** dell'allegato **1** al DPR 158/99;
 - e) la tariffa da applicare per il conferimento all'eco-centro dei beni durevoli;
- 8. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

Articolo 13 Piano Finanziario

- 1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
- 2. Il piano finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente;
- 3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;
- 4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato.

Articolo 14 Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 DPR 158/99;
- 3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 15 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

- Per la determinazione della parte fissa delle utenze domestiche le stesse sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, comprensiva delle pertinenze;
 - Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza;
- 2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Categoria C1), la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq.(Quf €/mq). Il costo unitario/base ponderato al metro quadrato (Quf) viene poi successivamente moltiplicato per il coefficiente di adattamento Ka, legato al numero dei componenti la convivenza della sottocategoria di riferimento, di cui alla tabella 1° dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna sottocategoria di riferimento, il costo unitario/base per la sottocategoria specifica. Tale valore verrà poi moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza domestica come sotto riportato:

SOTTOCATEGORIA	Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
C 1/1	1	0,80
C 1 /2	2	0,94
C 1/3	3	1,05
C 1 /4	4	1,14
C 1/5	5	1,23
C 1/6	6 o più	1,30

- 3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello rilevabile dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio *di ciascun anno*, o, in mancanza, da quello dichiarato dal contribuente nella denuncia di inizio occupazione o da accertamenti d'ufficio. Ogni variazione al numero dei componenti il nucleo, dopo la suddetta data, avrà effetto dall'anno successivo;
- **4.** Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti sarà inserito quanto dichiarato dal contribuente nella denuncia o quanto risulterà dagli accertamenti d'ufficio;
- 5. Per le utenze domestiche, non stabilmente attive, abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero (AIRE) per più di sei mesi all'anno, ai fini del calcolo della tariffa, si assume come numero degli occupanti quello di una unità (1 componente);
- **6.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locale o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, in una unità (1 componente).

Articolo 16 Numero di persone occupanti i locali

- 1. Ai fini della applicazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici come specificato all'articolo 14 del presente regolamento; da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione;
- 2. A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti;
- 3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa, calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con vincolo di solidarietà.

Articolo 17

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

- I. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base alle categorie di cui alla tabella 3a del DPR 158/99. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee;
- 2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq. Il costo unitario/base ponderato al metro quadrato (Qapf) viene successivamente moltiplicato per un coefficiente correttivo legato alla produttività specifica (KC) della attività, di cui alla tabella 3a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna classe di attività, il costo unitario/base al metro quadrato per la categoria di riferimento. Di seguito tale valore sarà moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza non domestica;
- 3. Il coefficiente Kc di potenziale produzione dei rifiuti, è determinato annualmente dal Comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Il Comune opererà la scelta del Coefficiente potenziale di produzione Kc tra il minimo ed il massimo della tabella specificata poc'anzi e qui sotto riportata:

	Attività per comuni > 5000 abitanti Kc Coefficiente produzio		
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	a) Alberghi con ristorante	1,20	1,64
	b) Agriturismi con ristorante	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	0,99	1,41

	e altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,86
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
22	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
23	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
27	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
28	Discoteche, night club	1,04	1,91
29	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
30	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92

- 4. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.
- 5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi;
- 6. Di norma l'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal comma precedente, viene effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. o evidenziato nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta;
- 7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività

siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo dell'unità immobiliare, generato sulla base dei relativi dati catastali.

Articolo 18 Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti

- 1. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta da ciascuna utenza in relazione alla categoria di appartenenza, opportunamente corretta con specifici coefficienti;
 - ♣ La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsione di cui al punto 4.2, all. 1 del D.PR. 27 aprile 1999 n. 158, mentre per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo articolo 18;
 - ♣ La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, mentre per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo articolo 18;
- 1. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 19 Criteri per la determinazione della tariffa variabile per i rifiuti indifferenziati sacchi prepagati

- 1. Ciascun utente è obbligato a conferire i rifiuti indifferenziati utilizzando appositi sacchi da reperire presso i punti di distribuzione stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- 2. Il prezzo dei sacchi è determinato annualmente in seguito all'approvazione del Piano Finanziario congiuntamente all'approvazione delle tariffe di riferimento e in relazione alle spese sostenute per smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi, al costo industriale dei sacchetti medesimi e altri costi relativi a tale frazione di rifiuto;
 - A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

Articolo 20 Superficie utile

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno due utenze attive ai servizi di rete (acqua, luce e gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito;
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo (aree operative). A tali aree verrà applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale;
- 3. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- 4. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138 del 23.03.1998.
- 5. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia delle Entrate;
- 6. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del gestore, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D. M. 19 aprile 1994, n. 701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento;
- 7. Per le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale, la superficie assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile;

- 8. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 3 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1.5mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. ove non si abbia di regola, presenza umana. Le scale interne sono considerate solo per proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;
- 9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la fruizione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato;
- 10. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 21

Agevolazioni e riduzioni

Parte fissa

- 1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:
- a) Le superfici delle strutture residenziali di servizi socio sanitari (Case di Cura e Riposo, Comunità Terapeutiche, case Famiglia ecc.) limitatamente ai locali nei quali viene svolta l'attività residenziale;
- b) Le superfici di edifici o loro parti od aree adibite al culto, ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo, o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- 2. Al fine del diritto occorrerà presentare all'ufficio tributi apposita richiesta, autocertificante la condizione suesposta. L'ufficio valuterà la richiesta e provvederà a rispondere entro 60gg (sessanta giorni) per l'accoglimento. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato;
- 3. Le agevolazioni e riduzioni suddette hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazioni della richiesta di cui al punto precedente;
- 4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Parte variabile

- 1. Il Comune di Breganze assicura le dovute agevolazioni o riduzioni, alla parte variabile della tariffa, per chi produce meno rifiuti o mette in atto comportamenti virtuosi, come ad esempio il compostaggio domestico, come segue:
 - b) 30% per utenze domestiche che hanno aderito, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Ente, al compostaggio domestico;
 - c) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da residenti in Italia;
 - d) 20% per abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, <u>esclusi i soggetti di cui al successivo comma 2,</u> che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) 30% per utenze domestiche con unico occupante;
 - f) 50% per locali, *diversi dalle abitazioni*, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 2. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n. 80, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;
- 3. Le predette agevolazioni e riduzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune;
- 4. Le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
- 5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 6. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del dovuto.

Articolo 22

Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti urbani è riconosciuta <u>una riduzione della quota variale del tributo</u>. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero a norma di legge;
- 2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti che l'utenza dimostri di avere avviato al recupero, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD;

La percentuale di recupero R viene calcolata come segue:

Intendendo per Q*dich* la quantità di rifiuti avviata al recupero, K (s, ap) il coefficiente KD di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggettata a tariffa dell'attività;

- 3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
 svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
 dell'impianto o nell'economia in generale.
- 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero in conformità alle normative vigenti (es. attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettualo l'attività di recupero, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario);
- 5. L'utenza non domestica può scegliere di conferire tutti i rifiuti urbani compresi gli indifferenziati al di fuori del servizio pubblico, in questo caso sarà dovuta la sola parte fissa della tariffa. Inoltre, l'utenza non domestica è tenuta a comunicare formalmente all'ente gestore la scelta di avvalersi (per un periodo non inferiore a cinque anni) o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero, nonché copia del contratto con il soggetto privato a cui si sono conferiti i rifiuti urbani.

- 6. I rifiuti avviati al recupero dalle utenze non domestiche, sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani e a tale scopo è necessario che l'utenza invii all'ufficio tributi del comune di Breganze apposita certificazione atta a dimostrare la quantità dei rifiuti avviati al recupero in ciascun anno. Tale attestazione dovrà essere presentata all'ufficio entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 7. In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci, le riduzioni di cui al presente articolo saranno annullate d'ufficio;
- 8. La riduzione prevista nel presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

Articolo 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa rifiuti è ridotta solo nella parte variabile del 40% per le utenze domestiche poste a una distanza di più di 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

Articolo 24 Particolari agevolazioni

- 1. Il Comune di Breganze concede particolari agevolazioni per le sottoelencate fattispecie:
 - a) Le utenze domestiche che versino in condizioni di comprovata indigenza, in carico in modo continuativo ai Servizi sociali e che presentino un'attestazione ISEE pari o inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente per l'erogazione dei bonus sociali. Tali situazioni di disagio socio economico, che dovranno essere annualmente attestate dall'ufficio Servizi sociali del Comune, comporteranno l'esenzione sia della parte fissa che di quella variabile della TARI;
 - b) Utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata conseguente allo stato di calamità naturale o di emergenza sanitaria dichiarato dalle autorità competenti, verrà riconosciuto quanto disposto dall'art. 6 ter del vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 25 Dichiarazione, Cessazione e variazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe;

- 2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente Regolamento.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo ed ha effetto dalla data di iscrizione anagrafica o, in mancanza, dalla data indicata dal contribuente nella denuncia di inizio occupazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- b) il codice fiscale,
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione,
- d) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso),
- e) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile.
- f) le coordinate catastali dell'immobile (Foglio, mappale e sub)

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le <u>utenze non domestiche</u>:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale),
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- d) le coordinate catastali dell'immobile (Foglio, mappale e sub).
- 2. La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi:
 - a. direttamente presso l'ufficio tributi
 - b. spedita per posta, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - c. spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
 - d. spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.

- 6. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia:
- 7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
- 8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze appena intervenuta e comunque entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi. La denuncia di cessazione ha effetto dal giorno della presentazione della denuncia di cessazione. In caso di omessa presentazione, l'ufficio continuerà ad emettere la relativa bolletta, sempreché non venga a conoscenza di un subentro nella medesima unità immobiliare;
- 9. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze;
- 10. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di Breganze, di comunicare a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze;
- 11. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare, su richiesta dell'ente, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze;
- 12. Il Comune di Breganze potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti di cui ai commi del presente articolo. In questo caso, il Comune di Breganze, comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Articolo 26 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune di Breganze, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detti contratti.

Articolo 27 Bollettazione e Riscossione

- 1. Per l'attività di riscossione della tariffa sui rifiuti, il Comune di Breganze può avvalersi delle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
 - a) Bollettazione annuale con possibilità di pagamento in un'unica soluzione o in 2 (due) rate in maniera da agevolare i contribuenti tenuti al pagamento;
 - b) Il pagamento (delle bollette) va effettuato entro il termine di scadenza indicato e sarà emessa con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza;
 - c) Le bollette sono spedite alla residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso.
- 2. Il contribuente versa il tributo comunale sui rifiuti direttamente al Comune, mediante modello F24 e PAGO PA;
- 3. L'ufficio competente può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo;
- 4. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate;
- 5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento può essere trasmesso un avviso bonario con cui si intima il versamento del tributo. Se il contribuente non adempie si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con le sanzioni e gli interessi previsti da leggi e regolamenti, oltre all'addebito delle spese di notifica.

Articolo 28

Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare:
- 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad euro 5,00;
- 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 Tributo Provinciale

1. É fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 30

Disposizioni finali

- 1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138:
- 2. Rimangono valide, in quanto compatibili e fino a modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazione rese ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per i rifiuti urbani.

Articolo 31 Potenziamento ufficio tributi IMU e TARI

1. Ai sensi del comma 1091 della Legge 145/2018, si prevede che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativo all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio;

2. La giunta comunale, entro l'anno di riferimento, con proprio provvedimento delibera la misura percentuale da destinarsi al potenziamento degli uffici di cui al comma precedente.

Articolo 32

Norma di rinvio

- Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia;
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria;
- 4. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1 commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, entro i termini decadenziali o prescrizionali;
- 5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 33 Entrata in Vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Luglio 2021.